

RG n. 3/2022



Tribunale Ordinario di Rimini  
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia,

letto il ricorso depositato da GALLUZZI MELISSA (GLLMSS73C49H274U), con il patrocinio dell'avv.to DE CONO;

premesso che, a fronte di richieste di chiarimenti provenienti da questo GD, il ricorrente con nota autorizzata del 9.11.2022, ha chiarito che la domanda deve intendersi proposta ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/12 e non ai sensi dell'art. 12 bis del medesimo testo di legge;

che, dunque, occorre valutare se vi sono le condizioni di apertura della liquidazione del patrimonio;

ricordato che la procedura in esame non si struttura quale proposta di liquidazione dei beni con facoltà di selezione degli stessi, trattandosi di procedura esecutiva- satisfattiva, di natura concorsuale, volta alla monetizzazione e distribuzione dell'intero patrimonio del debitore ( con i soli limiti previsti dalla legge),

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012, risiedendo il debitore in Comune (San Giovanni Marignano) compreso nel circondario del Tribunale adito;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali avendo contratto di lavoro dipendente e non avendo svolto in passato attività imprenditoriale;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;



rilevato che ad oggi l'istante percepisce reddito per euro 1.350,00 mensili;  
che l'OCC rappresenta spese mensili per euro 1508,32 mentre il ricorrente nella propria domanda espone spese mensili per euro 1.050,00;  
che, ad ogni modo, le spese indicate dall'OCC non sono allo stato verificabili, atteso che fra le stesse viene indicato un canone di locazione di euro 500,00 mensili, tuttavia, non corrisposto allo stato, atteso che la debitrice vive ancora nella casa coniugale;  
che, dunque, sino al momento di definitiva aggiudicazione del bene la ricorrente ha una spesa mensile al netto dell'importo (peraltro del tutto ipotetico) indicato in atti;  
ritenuto, quindi di poter mettere a disposizione della procedura la somma di euro 270,00 (pari a 1/5 dello stipendio, parte pignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c.), con eventuale modifica di tale importo nel caso di cambiamento delle circostanze fattuali;  
ritenuto opportuno che il Liquidatore apprenda l'intero stipendio del debitore, con successivo versamento dell'importo mensile di euro 1.080,00;  
ritenuta non applicabile analogicamente la previsione di cui all'art. 47 lf: ciò sia perché, da un lato, il tenore letterale della norma da ultimo citata fa riferimento a circostanze sopravvenute al fallimento sia perché, dall'altro, il tenore letterale dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. e) è tale per cui l'*utilizzo* di beni di proprietà dell'istante deve intendersi temporaneo e non pregiudizievole per il conferimento nella procedura del bene oggetto di liquidazione (nel caso di specie, è chiaro che la dazione di una somma di denaro alla debitrice manca di entrambi i requisiti);  
che, dunque, dovendo essere il patrimonio del debitore interamente liquidato salvo i limiti di legge e non essendo invocabile l'art. 147 lf, non può essere messa a disposizione dell'istante la somma di euro 3.000,00 (essendo, peraltro, le spese indicate necessarie per esigenze straordinarie del tutto ipotetiche);  
rilevato che l'istante chiede di poter utilizzare l'autovettura di cui è proprietaria per esigenze lavorative e quotidiane;  
ritenuto che allo stato tale esenzione dalla liquidazione del patrimonio può essere concessa, salva ogni diversa determinazione all'esito di un approfondimento in punto di valore di liquidazione del bene da parte del nominando Liquidatore;  
fatto presente che l'apertura della presente procedura comporta la concorsualità anche dei creditori soddisfatti ratealmente mediante cessione del quinto dello stipendio;



fatto sin d'ora presente che dubbi si pongono in merito alla eventuale e futura esdebitazione del debitore per aver dichiarato il legale medesimo nella domanda che la debitrice e il di lei (ex) compagno “con tutta probabilità non avrebbero dovuto stipulare in quanto non disponevano di alcuna liquidità a risparmio” il contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione dei beni di GALLUZZI MELISSA (GLLMSS73C49H274U),

### **NOMINA**

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. DENIS PROTTI, già Gestore della crisi;

### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

### **DISPONE**

che la domanda ed il presente provvedimento siano nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

### **ORDINA**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

### **ORDINA**

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione – salvo futura diversa determinazione- dell'autovettura indicata nel ricorso

### **FISSA**

In euro 1.080,00 al mese quanto necessario al mantenimento dell'istante e della propria famiglia

### **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.



Rimini, 31.1.2023

Il Giudice delegato

Dott.ssa Rossi Silvia

